



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

Ufficio del Giudice di Pace di Bari – Dott.Scappati

R.G.3211/2019 – UDIENZA DEL 13/12/2016

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA



per il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t. Dott.Nicola Magrone, **CITTA' DI MODUGNO**

rappresentato e difeso giusto mandato a margine del presente atto, dal sottoscritto

Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N), nella sua qualità di

Avvocato dell'Ente e Responsabile Avvocatura Comunale, entrambi

elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Comunale di Modugno, al Viale

della Repubblica n. 46 (**Chiede di ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo**

pec: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it)

Io sottoscritto Dott. Nicola Magrone, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Modugno

DELEGO

l'Avv. Cristina Carlucci a rappresentarmi e difendere il Comune di Modugno nel corso del presente giudizio, Rg.3211/2019 dinanzi al Giudice di Pace di Bari, in ogni sua fase e grado, di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, a chiamare terzi in causa, attivare processo di esecuzione, eventuale giudizio di opposizione, nonchè richiedere atti conservativi e cautelativi, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la controversia e di farsi sostituire in udienza.

Eleggo domicilio presso l'Avvocatura Comunale di Modugno al Viale della Repubblica n.46. Modugno, li

CONVENUTO

CONTRO

Sig.ra Petaroscia Daniela Antonio, elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa come in atti;

ATTRICE

Con atto di citazione notificato in data 26/02/2019 la Sig.ra Petaroscia ha adito Codesto Giudice di Pace per ottenere il ristoro dei danni asseritamente subiti dalla stessa a seguito di una caduta occorsa in data 27.06.2013, **alle ore 13.30** circa, in Modugno, mentre percorreva a piedi la Via Livenza , in prossimità dell'incrocio con Via Isonzo, " a causa di una disconnessione del marciapiede determinata altresì dall'assenza del terminale del marciapiede stesso" .

E' autentica la firma

Con il presente atto il Comune di Modugno contesta integralmente la pretesa rivolta nei suoi confronti, poiché infondata, in fatto e diritto, sotto diversi aspetti.

1. Infondatezza della domanda – comportamento colposo del danneggiato.

Non si comprende se la richiesta risarcitoria sia stata avanzata ai sensi dell'art. 2051 c.c. (da cose in custodia) , ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c. omettendo, in tal modo, di qualificare giuridicamente la propria domanda poiché , a ben vedere, le due disposizioni indicate richiedono accertamenti del tutto differenti, sia sul piano eziologico, sia sul piano probatorio.

Va innanzitutto ricordato che, secondo le note regole generali, **il danneggiato da insidia stradale deve rigorosamente provare, oltre che lo stesso fatto storico ed il nesso causale tra il danno e l'evento, anche l'invisibilità e l'imprevedibilità dell'insidia.**

E ciò a prescindere dall'ormai oziosa diatriba in ordine all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., essendo determinante in ambedue le fattispecie la circostanza che in concreto il comportamento colposo del danneggiato sia idoneo ad interrompere il nesso eziologico. Il tutto, così come confermato da ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte oltre che dalla più attenta locale giurisprudenza di merito.

Ed infatti: *“In relazione ai danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso - nella specie, la Corte ha escluso ogni responsabilità dell'ente, in quanto l'insidioso avvallamento che secondo il danneggiato era privo di idonea segnalazione e costituiva un pericolo per gli utenti della strada non era altro che un'ordinaria griglia per lo scarico delle acque piovane; non era quindi ipotizzabile la lesione dell'aspettativa alla regolarità del manto stradale All'uomo sarebbe bastata l'ordinaria diligenza nel percorrere la strada per evitare la caduta (Cass. 30 gennaio 2012, n. 1310).*

Ed ancora: *“L'uso del bene demaniale in modo poco diligente è un fatto comunque idoneo ad escludere il nesso di causalità fonte di responsabilità per la p.a. dell'evento lesivo di cui il danneggiato sia rimasto vittima, atteso che sia nel caso in cui sia applicabile l'art. 2051 c.c., sia nel caso in cui la fattispecie vada ricondotta alla regola generale dell'art. 2043 c.c. il comportamento colposo del medesimo soggetto danneggiato - che sussiste sia nell'ipotesi di uso del bene demaniale senza la dovuta diligenza, sia nell'ipotesi di un affidamento soggettivo anomalo – esclude la responsabilità della p.a. se è idoneo ad interrompere il nesso eziologico (Tribunale di Bari Sez. III, 29/11/2010, n. 3567).*

In altre parole, la stessa applicazione dell'art. 2051 c.c. non comporta alcun automatismo risarcitorio, nel senso che, una volta che il danneggiato abbia provato l'esistenza dell'anomalia del bene ed il nesso di causalità tra l'anomalia e il danno, si debba ipso facto inferirne la responsabilità della pubblica amministrazione e accordare la tutela risarcitoria, imponendosi invece anche l'indagine sulla condotta dello stesso danneggiato, giacchè **l'interpretazione dell'art. 2051 c.c. non si spinge fino al punto di attribuire al proprietario o custode del bene la responsabilità di ogni e qualsiasi danno provocato dal medesimo bene**, bensì soltanto di quelle conseguenze dannose cagionate da una fonte di pericolo non visibile e non evitabile da parte dell'utente, il quale è invece **gravato**, in forza del generale principio di auto-responsabilità, dall'**obbligo di adottare una condotta prudente ed attenta**, ovverosia è tenuto ad impiegare l'ordinaria diligenza nell'uso del bene pubblico, affinché tale uso non costituisca fonte di danno, in particolar modo all'incolumità personale. Una diversa interpretazione dell'art. 2051 c.c., del resto, porterebbe all'estrema e del tutto inaccettabile conseguenza di imputare al custode anche i danni derivanti dal fatto stesso della vittima, la quale abbia tenuto, in una situazione di fatto che richiedeva una maggiore prudenza e attenzione, una condotta distratta, imprudente o avventata, e ciò per il solo fatto che l'evento dannoso si è realizzato lungo la pubblica strada (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5445/06).

Orbene, nella fattispecie concreta, la domanda risarcitoria risulta già *in re ipsa* connotata da una evidente condotta colposa della controparte.

Inoltre, sotto tale profilo, l'attrice ha completamente eluso l'onere probatorio a suo carico, essendosi limitato ad affermare *sic et simpliciter* di aver patito un danno e **descrivendo il sinistro in questione in maniera a dir poco approssimativa e generica**: il che è già indice di infondatezza della domanda.

E tuttavia, nonostante la rilevata genericità, dalla stessa avversa versione dei fatti nonché dalle fotografie agli atti, effettuate dal perito all'uopo incaricato dall'Ente, nonché dalla stessa relazione peritale conclusiva, (doc.2.), emerge senza ombra di dubbio che il sinistro in questione – se dimostrato nella sua verificaione – è stato causato da comportamento imperito, imprudente e disattento tenuto nell'occasione dalla stessa sig.ra Petaroscia.

Mancano del tutto, infatti, **i requisiti dell'invisibilità e della imprevedibilità della pretesa insidia.**

A seguito dell'istruttoria svolta dal perito dell'Ente, e dalla documentazione fotografica allegata (vedi doc.3 – foto da 1 a 5) , si rileva che il sinistro in oggetto si sarebbe verificato in condizioni di meteo sereno e piena illuminazione solare (erano le tredici e trenta del mattino del mese di giugno).

Dalle risultanze istruttorie, emergono alcune “ discrasie” tra quanto assunto da parte attrice e lo stato di tempo e di luogo, oggetto del presunto evento.

Innanzitutto, si rileva come il luogo del sinistro è un marciapiede di notevole estensione ed il tratto interessato dalla caduta, è di notevole ampiezza (vedi documentazione fotografica prodotta dall'Ente).

Inoltre, per quanto concerne la prevedibilità del pericolo, e la sua evitabilità, sono agevolmente ricavabili dalla stessa documentazione fotografica, da cui emerge l'ampiezza della sede stradale e la posizione rettilinea dello stesso.

Infatti, l'esito della ispezione sul luogo ha evidenziato come la riferita causa dell'evento lesivo fosse riconducibile alla presenza di un dislivello del marciapiede facilmente visibile ed altrettanto facilmente percorribile usando la dovuta diligenza e prudenza.

Manca, quindi, l'imprevedibilità ed inevitabilità dell'insidia lamentata.

Quasi superfluo concludere, ricordando che ogni utente della strada è gravato, in coerenza con il principio di autoresponsabilità di cui all'art.1227 c.c., dell'onere di attenzione nell'utilizzo della stessa strada. Di conseguenza, si reputa, verosimilmente e fondatamente, che il sinistro sia da addebitare esclusivamente alla condotta colposa del danneggiato.

Come ha chiarito la giurisprudenza costante, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto (Cassaz. Civ. Sez.III, Sent. 11946 del 16/5/2013).

A tutto ciò si aggiunga che non è stato richiesto l'intervento della Pubblica Autorità sul luogo del sinistro: il tutto, in spregio alla norma di cui all'**art. 189**

del codice della strada (comportamento in caso di incidente), che impone la richiesta di intervento della Pubblica Autorità al fine di “porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità” (cfr. comma 2 art. cit.). Il tutto quale ulteriore elemento di dubbio in ordine allo stesso verificarsi del fatto storico, così come ex adverso denunciato.

2) ECCESSIVITA' DELLA DOMANDA

Si contesta, inoltre, l’importo richiesto a titolo risarcitorio dalla parte attrice, poiché sommariamente quantificata ed assolutamente non provata, con riserva di meglio dedurre all’esito dell’istruttoria processuale.

Pertanto, il Comune di Modugno, *ut supra* rappresentato e difeso,

CONCLUDE

“Voglia l’On.le Giudice di Pace adito:

in via principale, rigettare la domanda di risarcimento avanzata dall’attore, in quanto infondata in fatto ed in diritto: con vittoria di spese processuali;

in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell’avversa domanda, dichiarare comunque l’eccessività di quest’ultima e, per l’effetto, ridurre correlativamente l’entità del risarcimento eventualmente dovuto dal Comune concludente: il tutto, con compensazione integrale delle spese processuali.”.

Con espressa riserva di ulteriore produzione documentale dovesse ritenersi utile ai fini di causa.

Allegati:

- 1) copia notificata atto di citazione ;
- 2) copia relazione peritale;
- 3) documentazione fotografica del perito di parte dell’Ente (foto da 1 a 5).

Modugno, 26 settembre 2019

Avv. Cristina Carlucci